

MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO APS - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia

Art. 1

E' costituito il "Movimento per la Vita Italiano" APS - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia, di seguito denominata 'Federazione Nazionale', associazione di terzo settore che riunisce in vincolo federativo le associazioni locali denominate "Movimento per la vita", "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Case d'accoglienza" o con altro nome, che abbiano scopi consimili ai suoi, costituite nel territorio della Repubblica e che sono ammesse a farne parte secondo le norme di questo Statuto.

La sede legale della Federazione è in Roma, Lungotevere dei Vallati, 2. Il mutamento di sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

La durata è illimitata.

Art. 2

L'ordinamento e l'organizzazione del "Movimento per la Vita Italiano" sono regolati dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dal presente Statuto.

La Federazione non ha fini di lucro.

Opera in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La Federazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il patrimonio della Federazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai fini di cui al precedente comma, la Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3

La Federazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale operando per un generale rinnovamento della società e considerando a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

Tenendo in particolare considerazione la dignità della persona e la crescita e lo sviluppo della stessa nell'ambito naturale di una stabile famiglia, la Federazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale nei seguenti ambiti individuati dal co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm:

- interventi e servizi sociali ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/02/2001;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In tali ambiti la Federazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezioni, dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo, fino alla morte naturale.

La Federazione promuove, sia a livello individuale che di gruppi sociali naturali od organizzati, l'affermazione di una cultura autenticamente aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi. Sono pertanto compiti specifici della Federazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui maggiormente il diritto all'esistenza o l'uguale dignità degli esseri umani siano negati o posti in forse dal costume o dalle leggi. Per tali ragioni la Federazione si oppone anche alla legge 194/78, così come ad ogni provvedimento che voglia introdurre o legittimare pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione intrinsecamente soppressive della vita umana.

Art. 4

La Federazione nazionale (Movimento per la vita Italiano - MpVI) è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita" o con altri simili nomi, dalle case di accoglienza e dagli altri enti di cui all'art. 12 che, perseguendo le stesse finalità, chiedono e ottengono di esserne ammessi mediante domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Per le deliberazioni di ammissione, cessazione e decadenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.

Alla Federazione nazionale è espressamente riconosciuta e demandata dalle associazioni locali la funzione di unica garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità comune. Alla medesima Federazione pertanto competono l'adozione ed attuazione con metodo democratico della comune volontà assembleare ed in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

Art. 5

Le associazioni locali perseguono i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale.

Le iniziative di sostegno concreto delle madri, e quelle educative - sociali collegate con la difesa e promozione del diritto alla vita costituiscono un servizio unitario.

Nel caso in cui in una medesima località esistano separate strutture tra quelle indicate nell'art. 1, l'adesione alla Federazione implica l'impegno di realizzare uno stretto collegamento operativo tra loro. Qualora nel territorio di un medesimo comune siano

costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello comunale può essere affidato a persona scelta dalle associazioni operanti a livello comunale o, in mancanza, dal direttivo regionale. Qualora nell'unico territorio provinciale siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello provinciale può essere effettuato da persona scelta dalle associazioni operanti a livello provinciale o, in mancanza, dal direttivo regionale.

Ogni associazione locale si impegna a sottoscrivere un congruo numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la vita Italiano, in proporzione al numero dei propri iscritti.

Ogni associazione locale:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro associati, e ne trasmette annualmente copia alla Federazione nazionale;
- versa alla Federazione nazionale un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale;
- fornisce annualmente alla Federazione nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute.

L'adesione alla Federazione nazionale comporta altresì:

- l'impegno di rispettarne lo Statuto e il Regolamento;
- la facoltà di un organo di un'associazione locale di chiedere l'intervento del Presidente regionale per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale e la facoltà altresì del Presidente regionale di chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- la facoltà di rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie dell'associazione locale, regionale o nazionale non altrimenti risolvibili;
- il diritto di esaminare i libri sociali della Federazione nazionale.

Art. 6

A livello regionale, le associazioni si coordinano in Federazioni regionali, le quali hanno il compito:

- di collaborare con la Federazione nazionale nell'attuazione degli scopi da questa perseguiti come indicato dall'art. 3;
- di coordinare le attività delle associazioni locali della regione; di promuovere e sostenere le iniziative concernenti in particolare la regione nel suo complesso;
- di elaborare e proporre di concerto con gli organi nazionali interventi legislativi e amministrativi che rientrano nella competenza delle istituzioni regionali e provinciali autonome.

Le Federazioni regionali rispondono autonomamente delle obbligazioni da esse contratte e:

- si impegnano a rispettare questo statuto, il regolamento nazionale e le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri;
- forniscono annualmente alla Federazione nazionale i dati sulle attività compiute;
- un organo della Federazione regionale ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale.

Un apposito regolamento può stabilire accorpamenti tra regioni limitrofe.

L'Assemblea dei Presidenti dei membri della Federazione nazionale che hanno sede nella regione elegge il Consiglio Direttivo regionale.

Il Presidente regionale è eletto all'Assemblea regionale o dal Consiglio Direttivo regionale secondo quanto stabilito da apposita normativa regionale.

Art. 7

Organi della Federazione nazionale sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, i Vice Presidenti, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri.

Un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo, stabilirà le modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento degli Organi statuari, non disciplinati nel presente Statuto.

Art. 8

L'Assemblea è composta dai Presidenti (o loro delegati) delle singole associazioni locali associate.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto, fin dalla loro ammissione, tutte le associazioni iscritte nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea detta le linee generali dell'azione della Federazione; elegge 24 membri del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri; approva la relazione sull'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, obbligatorio in caso di superamento delle soglie imposte dalla Legge.

Inoltre:

- revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli stessi organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto; approva i regolamenti interni;
- delibera l'eventuale scioglimento, nonché la eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea elegge i 24 membri al Consiglio Direttivo secondo criteri che garantiscono una adeguata rappresentanza di tutte le aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole). E' assicurata una presenza equilibrata tra gli associati con attività principalmente rivolta all'assistenza diretta alla vita nascente e quelli la cui attività principale persegue le altre finalità descritte nell'art. 3.

L'Assemblea, convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo degli associati oppure dei Consigli direttivi di almeno cinque Federazioni regionali, assume le deliberazioni a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 33% degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associazione può rappresentare per delega solo altre due associazioni.

Art. 9

L'Organo di amministrazione della Federazione nazionale, costituito dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Presidenti delle Federazioni Regionali e dai 24 membri eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 20% dei membri, è validamente costituito con la presenza di più del 50% dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nomina il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.

Costituisce una Giunta Esecutiva composta da tutti i titolari delle cariche indicate nel comma precedente ed altri due membri scelti all'interno del Consiglio Direttivo. La Giunta cura l'esecuzione di tutte le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e provvede con proprie deliberazioni nei casi urgenti, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di uffici o servizi del Movimento ed esperti estranei al Consiglio stesso.

Art. 10

Il Presidente rappresenta l'associazione anche nei rapporti internazionali, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta, assume tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'associazione dettati dall'Assemblea e elaborati dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività esecutiva dei singoli membri della Giunta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente vicario, eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo, su parere non vincolante della Federazione regionale, delibera l'ammissione nella Federazione nazionale delle associazioni locali, valutata sia la conformità dell'associazione richiedente agli scopi della Federazione, sia la sua capacità operativa di conseguirli.

Il Consiglio Direttivo, su parere non vincolante della Federazione regionale, può dichiarare decadute dall'appartenenza alla Federazione le associazioni la cui attività non risulti più conforme agli scopi statutari della Federazione.

Nei casi meno gravi il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di sospensione temporanea degli organi locali. Per la deliberazione di esclusione e per quelle di sospensione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti alla seduta.

L'ammissione delle associazioni locali alla Federazione è tra i poteri delegabili dal Consiglio direttivo alla Giunta esecutiva, che sottoporrà la deliberazione, con motivazione scritta in caso di non ammissione, alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva. La ratifica avverrà con voto segreto quando anche uno solo dei membri del Consiglio lo richieda. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che vanno comunicati entro 60 giorni all'associazione interessata, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Direttivo nazionale ai fini di un nuovo esame.

In caso di esclusione, come pure in caso di recesso volontario di una associazione locale associata, è ad essa inibito l'uso di denominazioni, simboli, marchi, loghi appartenenti al Movimento per la Vita.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo può accogliere la richiesta di adesione di associazioni, gruppi, enti che, pur non avendo le caratteristiche di cui agli artt. 1 e 2, ma condividendone gli scopi, chiedono di collaborare alle attività della Federazione o anche di alcune di esse. Un rappresentante di tali membri aderenti partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione, anche con vincolo federativo, della Federazione a quelle organizzazioni internazionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.

Art. 14

Per il conseguimento dei suoi scopi associativi la Federazione promuove e mantiene collegamenti con enti, confessioni religiose, organizzazioni, gruppi e movimenti ed ogni persona di buona volontà.

Art. 15

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

Il Collegio dei tre Probiviri è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea elegge i due supplenti che comunque scadranno alla scadenza del Collegio. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica rappresentativa anche livello regionale e locale. Ai supplenti questa disposizione si applica soltanto quando subentrino in sostituzione di uno dei Probiviri non supplenti.

Ferma restando la concorrente competenza dei Probiviri locali ove esistenti, su richiesta del Consiglio Direttivo nazionale, di una Federazione regionale, o di una singola associazione, al Collegio dei Probiviri è demandato l'esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi.

Il Collegio procede alla opportuna istruttoria con osservanza del contraddittorio e ne riferisce al Consiglio Direttivo che può provvedere ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 3.

Art. 18

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile.

Art. 19

In ogni caso l'associato non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni rapporto è destinato ai fini associativi.

Art. 20

In caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome e il patrimonio residuo dell'Associazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme del Codice Civile e al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.

di Roma
ino
Age

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE - 8 MAG. 2019

Reg. n. 2028/3
di. n. 20400
Euro Quarantasettemila

IL DIRETTORE

Il Funzionario
MAGGIORILE



FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Fabio Jancarlo